



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DAMIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende attinenti l'apparato bancario italiano, connesse alla drammatica situazione che la pandemia ha provocato nei settori micro e macro economici della Nazione, spingono il legislatore a sopperire, con riferimento alla rifusione dei danni causati dal sistema creditizio italiano, ad evidenti lacune che in passato sono state create con provvedimenti sì necessari, ma monchi della parte in cui intervenissero ad ampliare la platea dei beneficiari degli aiuti di Stato.

In particolare, con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) osserviamo che detto strumento si rivolge esclusivamente a coloro i quali hanno subito un danno vedendo i loro titoli azionari od obbligazionari depauperati del loro valore nominale a causa della *mala gestio* degli isti-

tuti bancari cui avevano rivolto il proprio interesse.

E ciò non può bastare, poiché se è vero che chi ha subito un danno è colui il quale vede la propria fonte di risparmio posta in liquidazione, è altresì vero che subisce un danno pure colui il quale si trova possessore di titoli illiquidi a valore zero, ma che non ha la ventura di vedere la propria istituzione bancaria posta in liquidazione coatta amministrativa. Il presente disegno di legge, dunque, ha l'esclusivo fine di costituire un apposito contenitore per le relative domande di indennizzo, non confliggente con gli stanziamenti già disposti per gli aventi diritto. E dunque è qui che la legge deve soccorrere, seppur tenendo conto delle risorse disponibili e destinando, quindi, a quest'ultima categoria le eventuali somme residuali già accantonate dal FIR.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con cui, fermo restando quanto previsto ai commi da 494 a 502-ter del presente articolo, possono inviare la domanda di indennizzo anche i risparmiatori, come definiti al comma 494, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 che non siano state poste in liquidazione coatta amministrativa, il cui valore risulti azzerato in ragione di numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi di cui al periodo precedente sono erogati dalla Commissione tecnica a valere sulle risorse eventualmente disponibili nella dotazione del FIR, alla cui quantificazione si provvede con il medesimo decreto di cui al periodo precedente ».

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00